



# **COMUNE DI GIOIA TAURO**

## **Città Metropolitana di Reggio Calabria**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

#### **N. 8 del 29/05/2024**

**Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2024**

---

#### **IL SINDACO**

**Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;**

**Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59”;**

**Vista la L.R. 21 Dicembre 2005, n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;**

**Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa;**

**Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012 n. 25;**

**Visto il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;**

**Vista la trasmissione del D.D.G. n. 2666 del 13.03.2017 trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio, con la classificazione delle acque marino costiere, per la stagione balneare 2017;**

**Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;**

**Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante: Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;**

**Visto il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 5146 del 16/04/2024;**

**Vista l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2024 del 21.05.2024 della Capitaneria di porto – Guardia Costiera Gioia Tauro;**

**ORDINA**

### **articolo 1 - disposizioni generali**

- 1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree Demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Gioia Tauro;**
- 2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Gioia Tauro;**

### **articolo 2 - durata della stagione balneare**

- 1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024;**
- 2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare la propria attività;**

### **articolo 3 - prescrizioni sull'uso delle spiagge**

- 1. Nelle spiagge del Comune di Gioia Tauro è vietato:**
  - 1. lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari. Per le piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia;**
  - 2. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;**
  - 3. lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;**
  - 4. campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;**
  - 5. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi meccanici destinati alla pulizia e sistemazione della spiaggia ed al soccorso. Dal divieto sono anche esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;**
  - 6. praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;**
  - 7. tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;**
  - 8. accendere fuochi;**
  - 9. distendere reti;**
  - 10. gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere, nonché fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque;**
  - 11. condurre o far permanere cavalli in spiaggia;**

**12. divieto di transito e/o di sosta su spiagge e litorali con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e dei veicoli autorizzati alle operazioni di ripascimento.**

**13. introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;**

**14. esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.**

**2. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia, visionabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia Tauro.**

#### **art. 4 - disciplina delle strutture balneari**

**1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8:00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;**

**2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione Demaniale Marittima, di licenza di esercizio, rilasciati a cura delle autorità competenti;**

**3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla Legge;**

**4. sistemazione e manutenzione dell'area in concessione, e lasciare attraversamenti e passaggi per la spiaggia libera;**

**5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici comunali;**

**6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso;**

**7. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia;**

**8. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt.**

**2.50 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila;**

**9. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92;**

**10. Negli stabilimenti balneari e nelle spiagge "libere" l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e dell**

**attività connesse sono disciplinate dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro.**

**art. 5 violazioni e disposizioni finali**

1. La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per la pubblicazione, e sul sito internet avvisi primo piano- per la massima divulgazione;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Per i trasgressori, si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 103,00 a € 516,00 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161. 1164. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; dalla Legge n.963/1965 e s.m. ed i. ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

**DISPONE**

**che la presente Ordinanza, tramite ufficio messi Comunali, sia notificata per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:**

- Al Comando di Polizia Locale Gioia Tauro;
- Alla Capitaneria di Porto Gioia Tauro.

**IL SINDACO**

*Cap. Aldo Alessio*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Nota di Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

*Domenico Pirrottina*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)